

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 03/03/2021

FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 14/08/2020, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato in data 24/11/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 39 rate, alla data del 30/06/2018.

Concludeva per il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 794,51, di cui:

- a) € 149,80 a titolo di "Commissioni di attivazione";
- b) € 0,00 a titolo di "Commissioni di gestione ed eventuali spese incasso rata" (al netto di € 98,61 già rimborsate in sede di conteggio estintivo);
- c) € 436,91 a titolo di "Costi di intermediazione dovuti all'intermediario";
- d) € 207,81 a titolo di "Spese di istruttoria".

Instava altresì per la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento: di contro non ribadiva espressamente in ricorso la domanda di refusione delle spese legali presentata in sede di reclamo.

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario che, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 39, contestava l'applicabilità dei principi della sentenza *Lexitor* al caso in esame ed eccepiva la non retrocedibilità delle commissioni di intermediazione, le quali erano state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e, successivamente, versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Rilevava, anche, come le commissioni di attivazione fossero ristorabili solo con il criterio di calcolo della curva degli interessi: di conseguenza evidenziava che la richiesta di rimborso pro quota delle commissioni di attivazione avrebbe dovuto essere rigettata. Rilevava, anche, la natura *upfront* delle spese di istruttoria.

Concludeva, quindi, in via principale per il rigetto del ricorso; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di decurtare dall'importo da corrispondere quanto già complessivamente rimborsato al cliente in sede di conteggio estintivo (€ 98,61).

In sede di repliche parte ricorrente ha contestato quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito ed insistito sull'accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso.

Dagli atti depositati risulta nel conteggio estintivo uno storno di € 2.184,29 a titolo di interessi per la parte non maturata e un ulteriore abbuono di € 98,61 come "totale importi rimborsati al cliente".

La liberatoria depositata risulta conforme, con effetti decorrenti dal 01/07/2020.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva quale Agente in attività finanziaria.

È stata versata in atti anche la fattura rilasciata dall'intermediario del credito in data 19/02/2016. Si rappresenta che l'importo corrisposto per la pratica relativa all'odierno ricorrente coincide con quello addebitato in contratto in sede di liquidazione del finanziamento a titolo di "commissioni di intermediazione".

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "*Lexitor*" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*". Il Collegio ritiene al proposito equo rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1°9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione

del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono essere distinti, in linea generale, in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. *up front*); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. *recurring*).

Il ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento (estinto dopo 39 rate su 96): la domanda va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che lo regolano, ovvero dalle dichiarazioni dello stesso intermediario, fatto salvo quanto rimborsato *medio tempore*.

Le "spese di istruttoria" hanno natura *upfront*, atteso che si riferiscono ad attività prodromiche alla stipulazione del contratto di finanziamento (come: istruttoria pratica, esame documentazione presentata).

Le "Commissioni di attivazione" hanno anch'esse natura *upfront*, in quanto si riferiscono ad attività conclusasi nella fase preliminare del contratto (come prestazioni ed oneri relative all'attivazione del contratto), *ad abundantiam* si rileva che quanto preteso per tale voce non è da considerate abnorme, in quanto inferiore alla soglia di € 1000.

Le "commissioni di gestione" si devono ascrivere, di contro, a costi *recurring*, alla luce della stessa descrizione che ne deriva dal contratto, che fa riferimento a *"tutte le prestazioni e gli oneri connessi durante l'intero periodo di ammortamento del prestito"*.

I "costi di intermediazione" sono di natura *upfront* perché descrivono la remunerazione di attività finalizzata all'ottenimento del prestito.

Con riferimento alla eccezione che tali costi sarebbero stati corrisposti al terzo a pagamento del suo compenso, il Collegio rileva che secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali ABF tutti i costi *upfront* (compresi i costi di intermediazione) devono essere oggetto di restituzione e ciò anche in presenza di documentazione attestante l'effettivo pagamento a terzi del compenso per l'attività di intermediazione.

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016 e Conferenza dei Collegi ABF del 4/3/2020), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenza sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8348 del 26 marzo 2021

Durata del prestito in anni	8	Tasso di interesse annuale	8,25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,38%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,52%

rate pagate	39	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				350,00	Upfront	38,52%	134,81		134,81
Commissioni di attivazione				252,29	Upfront	38,52%	97,18		97,18
Commissioni di gestione				166,08	Recurring	59,38%	98,61	98,61	0,00
Costi intermediazione				735,84	Upfront	38,52%	283,43		283,43
Totale				1.504,21					515,43

Il Collegio ritiene che la somma evidenziata in tabella vada liquidata arrotondata all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5): pertanto la somma dovuta alla ricorrente è pari a € 515,00.

Quanto alla richiesta del ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).

L'istanza per la refusione delle spese legali, contenuta in sede di reclamo, non è stata replicata nel ricorso, sicché il Collegio ritiene tale istanza abbandonata e conseguentemente non si pronuncia in merito.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 515,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA